



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0012/TFNSVE-2021-2022  
Registro procedimenti n. 0007/TFNSVE/2021-2022

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;  
Carlo Cremonini – Componente (Relatore);  
Cristina Fanetti – Componente;  
Salvatore Priola – Componente;  
Lorenzo Soderò – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 11 agosto 2021, sul Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS – FIGC della società ASD Licata Calcio (matr. FIGC 930596) contro la società SSD Catania S. Pio X arl (matr. 938006) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 1/E del 15.7.2021 – (premio di preparazione calciatore Kamara Demba n. 5.5.2003 – matr. FIGC 3.208.892 – ric. 30),  
il seguente

### DISPOSITIVO

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche rigetta il Reclamo presentato dalla società ASD Licata Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, CGS-FIGC liquida le spese di lite in favore della società SSD Catania S. Pio X arl in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 agosto 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE  
Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE  
Stanislao Chimenti

Depositato in data 11 agosto 2021.

IL SEGRETARIO  
Salvatore Floriddia